



Roma, 11 giugno 2007
Circ. n. 01077/L

Ai Presidenti, Amministratori
Delegati e Direttori di tutte le
Aziende, Società ed enti associati
e, p.c.:

Al Consiglio Direttivo
Ai Comitati CCNL elettrico e gas-
acqua
Alle Associazioni regionali
Confservizi
Alle Federazioni Consorelle
All'Anci

LORO SEDI

Oggetto: CCNL Telecomunicazioni 3 aprile 2007: accordo di adesione al Fondo Pegaso.

Informiamo le imprese associate che in data 6 giugno u.s. la scrivente Federazione ha sottoscritto con le OO.SS. SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil l'allegato accordo – disponibile sul nostro sito Internet – con il quale viene perfezionata l'adesione al Fondo Pensione Complementare Pegaso per le imprese che applicano il CCNL delle Telecomunicazioni stipulato da Federutility.

Ferma restando l'integrale applicazione dell'attuale Statuto del Fondo, l'accordo precisa gli oneri contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori nella misura dell'1,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; la quota minima di T.F.R. che viene devoluta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto – con riguardo ai lavoratori che non intendano conferire l'intero T.F.R. – è pari al 2,1% (ovvero all'1,6%, per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995) della retribuzione annua utile.

Il versamento dei contributi e delle quote TFR al Fondo è trimestrale.

La Federazione ha contestualmente provveduto alla notificazione dell'accordo al Fondo Pegaso e si sta adoperando per ogni altro adempimento per l'operatività dell'accordo in questione.

Con la stipulazione di questo accordo, anche i lavoratori regolati dal CCNL Telecomunicazioni 3 aprile 2007 acquisiscono la possibilità di aderire al Fondo Pensione Pegaso; lo stesso viene ad assumere anche le caratteristiche di fondo di riferimento per la destinazione del T.F.R. per i lavoratori che non eserciteranno in proposito alcuna scelta entro il prossimo 30 giugno: si vedano in proposito le indicazioni già contenute nelle precedenti nostre circolari sull'argomento.



Con l'occasione rinnoviamo l'invito alle imprese che applicano il Contratto delle Telecomunicazioni di comunicare a questa Federazione il numero dei dipendenti interessati dal Contratto stesso al fine di avere una esatta rappresentazione dell'area di applicazione del contratto presso le nostre associate.

Le informazioni possono essere inviate via mail all'indirizzo lavoro@federutility.it.

Cordiali saluti.

Il Presidente Aggiunto
(Mauro D'Ascenzi)

All.: c.s.
PG/mb



ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Roma, addì 6 giugno 2007

tra

la Federutility, rappresentata da Giuliano Zuccoli, Mauro D'Ascenzi, Giorgio Soldadino e Renato Drusiani, Paola Giuliani, Francesca Lorusso,

e

SLC-CGIL, rappresentata da Alessandro Genovesi

FISTEL-CISL, rappresentata da Raffaella Di Rodi

UILCOM-UIL, rappresentata da Giorgio Serao

premessi che

- l'art. 52 del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28 giugno 2000 tra la Confservizi CISPEL e CGIL-CISL-UIL ha previsto l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo;
- per le imprese associate a Federutility che applicano i CCNL dalla stessa stipulati (gas-acqua, elettricità e funerari) è stato costituito il Fondo PEGASO, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo PEGASO possono essere associati al Fondo anche i lavoratori di altri settori contrattuali i cui contratti collettivi prevedano l'adesione a PEGASO e siano stipulati da almeno una delle Organizzazioni Sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL gas-acqua o elettricità;

convengono quanto segue

1. Le parti aderiscono al "Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO", che assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione che applicano il presente CCNL, anche ai fini e per gli effetti relativi alla destinazione del trattamento di fine rapporto di cui al D.Lgs. n. 252/2005;



